



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

RG 20922/2016

Il Pubblico Ministero dott. Alessandro Pepe rileva quanto segue;

G.C. con ricorso notificato tempestivamente ha proposto regolamento di competenza *ex* art. 42 comma 1 c.p.c. avverso l'ordinanza del 14 luglio 2016, con cui il giudice del Tribunale di X, investito della cognizione della causa RG 18207/15 proposta da G. e D.M., ha dichiarato la propria "incompetenza a conoscere della presente controversia essendo competente la Sezione Specializzata in materia di imprese istituita presso questo Tribunale di X di fronte alla quale dovrà essere riassunta nei termini di legge, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo.

La decisione del giudice nasce dall'assunto che la domanda dei M., volta a far dichiarare la responsabilità del L., attestatore di due piani di risanamento *ex* art. 67 L. fall. della società L., con condanna dello stesso alla restituzione degli importi investiti in detta società e al corrispondente risarcimento del danno, rientra nell'ambito di applicabilità dell'art. 3 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 168/2003 come riformato dal D.L. 01/12 e Legge di conversione n. 27/12, in quanto "azione di responsabilità contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati". L'applicazione di tale norma si basa sull'assunto che anche l'attestatore di piano di risanamento *ex* art. 67 L. fall. sarebbe un "soggetto incaricato della revisione contabile".

Ciò premesso, si

OSSERVA

Il proposto ricorso per regolamento di competenza deve ritenersi inammissibile.



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

Ciò perché l'impugnata decisione assunta dal giudice di X., nonostante l'opinione di questi, non può essere qualificata come una pronunzia sulla "competenza" che risolve un conflitto tra due autorità giudiziarie diverse.

E' noto il dibattito in dottrina e giurisprudenza sul rapporto tra tribunale ordinario e sezioni specializzate per le imprese. All'indirizzo secondo cui le seconde sarebbero appunto semplici sezioni, ossia articolazioni interne, del tribunale ove sono istituite, si contrappone quello secondo cui esse avrebbero una competenza per materia a parte, da valutare secondo i criteri di riparto di competenza e non di distribuzione degli affari tra sezioni del medesimo ufficio giudiziario.

Tra i due orientamenti, appare condivisibile il primo.

Le ragioni sono analiticamente spiegate in Cass. Ord. 24656/11. In tale pronunzia, premesso il richiamo a tutta la giurisprudenza in materia di rapporti tra sezione lavoro e sezione ordinaria e tra tribunale fallimentare e tribunale ordinario, giurisprudenza tutta nel senso della esclusione di rapporti e questioni di competenza, si precisa che *"non vi è ragione alcuna per non applicare gli evidenziati principi anche alle sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale"* – poi divenute sezioni specializzate per le imprese – *"non potendosi ad esse applicare il diverso principio affermato in riferimento alle sezioni agrarie in ordine alle quali si è ritenuto sussistere una questione di competenza ove si discuta se la causa debba essere decisa da dette sezioni o da quelle ordinarie (Cass 19984/04; Cass 5829/07; Cass sez un 19512/08; Cass 17502/10). Questa Corte, infatti, ha a più riprese chiarito che i presupposti su cui si basa la competenza delle sezioni agrarie si fondano su una normativa del tutto peculiare in base alla quale il rapporto di dette sezioni con le altre del medesimo tribunale si connota "nel senso di suggerire che tale rapporto si iscrive nell'ambito*



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

della nozione di competenza, in quanto all'unico dato contrario (e favorevole alla riconducibilità alla nozione della ripartizione interna ad un unico ufficio), rappresentato dall'essere la Sezione incardinata nell'ambito del Tribunale e, quindi, organizzativamente e burocraticamente nell'Ufficio del Tribunale, se ne contrappongono tre favorevoli, costituiti il primo dall'uso da parte del legislatore del termine competenza per individuare la potestà giurisdizionale delle Sezioni, il secondo dall'espresso riferimento della competenza proprio alla Sezione, il terzo dall'essere la composizione della sezione del tutto peculiare, in quanto scaturente dall'apporto di magistrati ordinari togati in servizio presso il Tribunale e di magistrati onorari, i cd. esperti, altrimenti estranei al normale apparato organizzativo del Tribunale." (Cass 189984/04). "Questi ultimi tre dati, in sostanza, mostrano che, nelle intenzioni del legislatore, seppure ai fini burocratici la Sezione risultasse incardinata nell'ambito dell'ufficio del tribunale (o della Corte) e, quindi, istituita "presso" il Tribunale (o la Corte d'Appello), in ossequio, del resto, al dettato dell'art. 102 Cost., comma 2, secondo inciso, tuttavia, ai fini della disciplina della competenza costituiva il punto di riferimento di una vera e propria competenza anche nei riguardi dell'ordinaria articolazione di tale ufficio e, quindi, se del caso, delle altre sezioni" (Cass 19984/04). Tali presupposti non ricorrono nel caso delle sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale. Infatti non può ritenersi che queste ultime dispongano di una propria autonoma competenza nei riguardi dell'articolazione dell'ufficio giudiziario cui appartengono.

L'elemento decisivo per pervenire a tale conclusione è contenuto nel D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 2, comma 2 che stabilisce che "I giudici delle sezioni specializzate può essere assegnata, rispettivamente dal Presidente del tribunale o della corte d'appello,



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

anche la trattazione di processi diversi, purché ciò non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di proprietà industriale ed intellettuale".

In altri termini le sezioni specializzate possono essere, ed in molti casi lo sono, delle sezioni "miste" in cui possono essere trattate sia materie riguardanti la competenza esclusiva in materia di proprietà intellettuale che cause ordinarie rientranti nella normale sfera di competenza del Tribunale. Ciò dimostra che la competenza specializzata resta comunque inserita nell'ambito dell'articolazione dell'ufficio giudiziario e non dà luogo ad una competenza separata.

Un ulteriore argomento lo si deduce dal D.Lgs. n. 168 del 2003, art.3 che espressamente qualifica come competenza per materia quella in tema di proprietà intellettuale, alla stessa stregua dell'art. 413 c.p.c. che attribuisce la competenza a decidere sui rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. al giudice del lavoro nonché della L. Fall., art. 24 che stabilisce "la competenza del tribunale fallimentare" a decidere di tutte le controversie che derivano dal fallimento. Anche il fatto che in conformità al "processo del lavoro" e in difformità dal "processo agrario", l'organo giudicante non sia integrato da componenti non togati, ma ne viene solamente stabilito (peraltro non senza eccezioni) il carattere collegiale, analogamente a quanto stabilito, per il procedimento ordinario, dall'art. 50 bis c.p.c... costituisce elemento che induce a ritenere la non assimilabilità della sezione specializzata in materia di proprietà intellettuale a quelle agrarie. (cfr. Cass 23891/06).

Tali argomentazioni sono assolutamente convincenti.

Il parallelo con le sezioni specializzate agrarie non si può in alcun modo fare, in quanto tali sezioni sono composte anche da onorari, cosa che - come evidenziato dalla costante giurisprudenza - le connota di un'oggettiva diversità e rende del tutto



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

coerente che tra esse e le sezioni ordinarie del medesimo ufficio giudiziario sorga una questione di “competenza” e non di ripartizione interna degli affari: il legislatore ha voluto per le controversie agrarie un ufficio giudicante “particolare”, con una composizione collegiale formata anche da esperti non togati, e ciò rende questo ufficio giudicante “particolare” oggettivamente e soggettivamente distinguibile dall’ufficio giudicante - per così dire - “ordinario”, in cui esso si colloca.

Le sezioni specializzate per le imprese non hanno, invece, questa connotazione particolare, contraddistinguendosi solo per le specifiche materie trattate. Ma la specializzazione per materie non è certo un indice sintomatico di diversità tra giudici e uffici, è solo un valore e uno strumento di più adeguata organizzazione per migliorare i tempi e – anche la qualità – della risposta giudiziaria, ferma restando l’identità di ufficio. I tribunali italiani, soprattutto i più grandi, si caratterizzano per questa forte spinta alla specializzazione, che appunto avviene nell’ambito del medesimo ufficio, che rimane unico.

In questa prospettiva, non pare decisivo puntare sul fatto che le sezioni specializzate delle imprese devono essere composte da "magistrati dotati di specifiche competenze" come recita l’art. 2 comma 1 D.Lgs. 168 del 2003. Per tutte le funzioni giudiziarie occorrono specifiche competenze e l’esigenza di specializzazione non necessariamente impone la creazione di uffici giudicanti distinti, rispetto ai quali i rapporti sono di “competenza”, ben potendo questa esigenza essere realizzata attraverso le specializzazioni interne nelle varie articolazioni degli uffici giudiziari.

Del resto, uno dei giudici specializzati per antonomasia, il giudice del lavoro, fa parte del tribunale ordinario e ne costituisce un’articolazione interna. Pur se trattasi di un giudice che applica un rito diverso, che si occupa di materie specifiche e



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

superspecialistiche (quelle di lavoro e previdenza: artt. 409 e 442 c.p.c.) e per il quale addirittura è prevista una mobilità diversa (quello tra sezione del lavoro e sezione ordinaria è di regola un trasferimento vero e proprio, richiedente la legittimazione ordinaria ex art. 194 ord. giud), cionondimeno egli è e resta un giudice del tribunale di cui fa parte e l'eventuale assegnazione a lui di controversia ordinaria e viceversa involge solo un problema di trasmissione interna del fascicolo.

E lo stesso discorso vale per un altro giudice superspecialista, il giudice fallimentare. Invero, non si dubita (come accennato sopra, richiamando Cass. 24656/11) che il rapporto tra il tribunale fallimentare ex art. 24 L. Fall. e quello ordinario non sia un rapporto di competenza (l'azione non promossa dinanzi al tribunale fallimentare dà luogo a una pronuncia di improcedibilità non di incompetenza).

Oltretutto, anche per il giudice del lavoro e il tribunale fallimentare la legge utilizza il termine “competenza” per individuare le materie o le azioni attribuite alla loro cognizione (vedi artt. 413 c.p.c. e 24 L.Fall.). Ma non per questo la conseguenza è che i rapporti con gli altri giudici del medesimo ufficio giudiziario che trattano cause - per così dire - ordinarie si risolvano in termini di competenza/incompetenza.

Altro argomento utilizzato dai sostenitori dei rapporti di “competenza” in senso tecnico è quello secondo cui “...la circostanza che le sezioni specializzate non sono dislocate presso ogni distretto, ma solo presso alcuni di essi, rende palese che il rapporto fra le sezioni specializzate e le altre non è configurabile come rilevante - in quanto regolante le modalità di ripartizione di affari - all'interno del medesimo ufficio. Sotto tale aspetto, potrebbe, invero, determinarsi, con inammissibile asimmetria del sistema, che la natura del rimedio muterebbe a seconda che la



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

pronuncia di declinatoria di competenza sia emessa dal giudice del lavoro, o da altro giudice ordinario, a favore della sezione specializzata in materia di impresa, nell'ambito di un tribunale presso il cui distretto non è dislocata alcuna sezione specializzata, ovvero in un tribunale nel cui distretto tale sezione sia invece istituita, con la conseguenza che, in tale secondo caso, si verterebbe in un'ipotesi di ripartizione di affari all'interno di un unico ufficio e nell'altro di questione proponibile con il rimedio del regolamento di competenza. Ciò condurrebbe a privare le parti ed il giudice degli strumenti di cui all'art. 42 c.p.c. e segg., soltanto in alcuni casi e non in altri sostanzialmente equiparabili, con palese violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 24 Cost.” (così la citata Cass. Ord. 15619/15).

Orbene, se una controversia assegnata alle sezioni specializzate delle imprese sia promossa dinanzi a tribunali diversi da quelli in cui sono presenti dette sezioni, la pronuncia non può essere che di incompetenza perché si è adito l'ufficio giudiziario anche territorialmente sbagliato (sulla legittimità delle sezioni solo in alcuni distretti, v. Corte Cost. 14 dicembre 2004, n. 386).

Il problema, è evidente, riguarda solo l'ipotesi di una controversia promossa dinanzi ad un ufficio giudicante che contempli detta sezione, ma iscritta al ruolo ordinario e che arrivi ad una sezione ordinaria; o chiaramente viceversa. In questi casi, se si esclude un problema di competenza, la soluzione di chi debba trattare il fascicolo deve essere risolto in via interna attraverso i normali strumenti previsti nel caso di errata assegnazione tabellare di fascicoli; il giudice assegnatario rimette il fascicolo al presidente del tribunale che lo ritrasmette al giudice *a quo* se ritiene errato il rilievo tabellare di costui oppure provvede all'eventuale riassegnazione alla



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

sezione esatta; se il giudice *ad quem* nega la propria competenza interna, il conflitto sarà deciso dal presidente del tribunale.

Non vi è alcuna lesione dei diritti delle parti, che comunque ottengono una decisione su chi sia il giudice in concreto della causa.

Viceversa, è proprio la configurazione del conflitto come di vera e propria competenza che rischia di pregiudicare il diritto-interesse della parte ad una rapida definizione del conflitto di competenza. Affidare la risoluzione allo strumento del regolamento di competenza in cassazione significa giocoforza allungare i tempi della decisione, il tutto sempre e soltanto per stabilire se la decisione spetti a una sezione o ad un'altra del medesimo tribunale.

Tra l'altro, la stessa istituzione del giudice unico, con accorpamenti delle preture nei tribunali, ha avuto il chiaro – e commendevole - scopo di ridurre le questioni di competenza. Eliminando tra le altre cose i distingu di competenza tra giudice del lavoro (*ex* pretore del lavoro) e giudice delle controversie ordinarie.

In questo contesto di accorpamento e di riduzione dei conflitti di competenza, comprendente anche materie specialistiche e giudici altamente specializzati (quelli del lavoro), pare da escludere scelte in controtendenza solo per le sezioni specializzate per la proprietà industriale poi divenute sezioni specializzate per le imprese.

Se il legislatore, in assoluta controtendenza, avesse voluto fare una scelta nel senso della creazione di uffici autonomi e distinti, avrebbe probabilmente usato la formula “Tribunali per la proprietà industriale” e “Tribunali per le Imprese” (utilizzata oggi nel gergo giornalistico ma errata), non l'espressione “Sezioni Specializzate”, che rimanda sempre all'idea di articolazioni facenti parte di un unico ufficio giudiziario.



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

In ultimo, si ribadisce quello che, secondo Cass. Ord. 24656/11, è l' *“elemento decisivo”* in favore della tesi di mera distribuzione interna degli affari tra sezioni del medesimo ufficio giudiziario. Si tratta dell'art. 2 comma 2 del D.Lgs. 168 del 2003, *“che stabilisce che "Ai giudici delle sezioni specializzate può essere assegnata, rispettivamente dal Presidente del tribunale o della corte d'appello, anche la trattazione di processi diversi, purché ciò non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di proprietà industriale ed intellettuale". In altri termini le sezioni specializzate possono essere, ed in molti casi lo sono, delle sezioni "miste" in cui possono essere trattate sia materie riguardanti la competenza esclusiva in materia di proprietà intellettuale che cause ordinarie rientranti nella normale sfera di competenza del Tribunale. Ciò dimostra che la competenza specializzata resta comunque inserita nell'ambito dell'articolazione dell'ufficio giudiziario e non dà luogo ad una competenza separata”* (Cass. 24656/2011).

Appare evidente la fondatezza, e la decisività, di tale ultimo rilievo, che corrisponde alla prassi istitutiva delle sezioni adottata in molti tribunali. Se alle sezioni specializzate delle imprese possono essere assegnate anche cause ulteriori, ciò significa che dette sezioni sono appunto articolazioni interne dell'ufficio, che non possono avere conflitti di competenza con altre sezioni del medesimo ufficio giudiziario.

Per completezza, si segnala che la tesi dell'inesistenza di una questione di competenza è stata ribadita di recente da Cass. 21774/16 e, ancora più di recente, in linea con la requisitoria della Procura Generale, da Cass. 7227/17.

Da tutti questi rilievi discende l'inammissibilità del proposto regolamento di competenza, assorbita ogni altra questione.



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

P.Q.M.

Il Pubblico Ministero

chiede

che la Corte di Cassazione dichiari inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge.

Roma, 27 giugno 2017

Il sost. procuratore generale

(dott. Alessandro Pepe)